

IVA

Detrazione Iva collegata alla ricezione della fattura elettronica

di **Sandro Cerato**

L'esercizio del diritto alla detrazione dell'Iva nasce contemporaneamente all'esigibilità del tributo ma può essere concretamente eseguito solo con la **ricezione del documento**.

Tale principio è applicabile a prescindere dalla tipologia di fattura (cartacea o elettronica), poiché le regole contenute nell'[articolo 19 D.P.R. 633/1972](#) sono principi generali del sistema dell'imposta sul valore aggiunto.

In questo periodo, tra i tanti temi caldi riguardanti la **fattura elettronica**, la cui obbligatorietà è prevista a partire dal prossimo **1° gennaio 2019**, uno riguarda il **momento a partire dal quale è esercitabile il diritto alla detrazione**.

Secondo quanto stabilito dal **Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 30.04.2018**, nel caso di esito positivo, il **momento di ricezione della fattura elettronica** coincide con la data in cui il Sistema di Interscambio consegna il documento al soggetto destinatario (o è resa disponibile a seconda delle modalità di ricezione), ovvero con la data di presa visione del file da parte del cessionario/committente soggetto Iva (diverso dai minimi e forfettari) qualora il Sdi non sia riuscito a recapitare il documento e lo abbia messo a disposizione nell'area riservata fatture e corrispettivi.

E' del tutto evidente che, tenendo conto dei tempi tecnici richiesti dal processo di formazione, controllo ed invio del file, **la fattura sarà ricevuta dal destinatario qualche giorno successivo rispetto a quello in cui il cedente o prestatore procede all'invio della fattura stessa**.

E' quindi naturale che vi sarà uno **scollamento temporale tra emissione e ricezione della fattura elettronica**, a differenza di quanto accade nell'attuale sistema "cartaceo" in cui è invece possibile che vi sia assoluta coincidenza tra la data di emissione del documento e il momento di ricezione dello stesso da parte del destinatario (si pensi ad una fattura consegnata a mano o inviata in allegato ad una mail).

Nel corso del recente incontro tra il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e l'Agenzia delle Entrate è stato confermato che la **nascita del diritto alla detrazione coincide con la data di ricezione della fattura** e non con la data inserita nel documento (che necessariamente sarà anteriore come detto), con la conseguenza che per le **fatture datate a fine mese, ricevute dal destinatario i primi giorni del mese successivo**:

- il **debito Iva** nasce in capo al cedente nel **mese di emissione del documento**,

- mentre il **diritto alla detrazione** (pur nascendo il mese precedente) può essere esercitato solamente a partire dal **mese successivo** (quello di ricezione).

L'Agenzia delle Entrate, nel corso dell'incontro con i dottori commercialisti, ha annunciato che a breve sarà emanata una circolare in tema di **fattura elettronica**, e si auspica che in tale sede ci si ricordi del dettato **dell'articolo 1 D.P.R. 100/1998**, secondo cui la liquidazione periodica dell'Iva avviene sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso il soggetto passivo e per i quali il diritto alla detrazione avviene nello stesso mese (inteso come quello di competenza della liquidazione).

Ciò porterebbe a concludere che per una fattura elettronica nel cui campo data è stato inserito il giorno **31 gennaio 2019**, e che il cessionario/committente riceve in data **6 febbraio 2019**, il diritto alla detrazione sorge in tale momento e, tenendo conto del citato [articolo 1 D.P.R. 100/1998](#), **potrebbe essere esercitato già nella liquidazione periodica relativa al mese di gennaio** in quanto il **documento è in possesso "telematico" prima del giorno 16 febbraio**, ed è come tale idoneo all'esercizio del diritto alla detrazione.

Tale conclusione, tra l'altro, consentirebbe una **perfetta sincronia temporale** tra **esigibilità del debito** in capo al cedente/prestatore e **detrazione dell'Iva** da parte del cessionario/committente.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Seminario di specializzazione

LA FATTURAZIONE ELETTRONICA IN PRATICA

Scopri le sedi in programmazione >